Sportello legale

In collaborazione con
DS DEPRESBITERIS – SCURA
sportellolegale@iltirreno.it

IL QUESITO/1



di Giulia Orsatti (avvocata)

La responsabilità negli incidenti

Il concorso di colpa, quali i confini segnati dal Codice civile



Provocare danni alle cose o alle persone durante la guida di un autoveicolo non rientra tra le evenienze rare: la circolazione stradale può integrare una responsabilità civile, sia nei confronti di soggetti danneggiati sia tra conducenti coinvolti in un sinistro.

Il Codice civile, all'art. 2054, prevede infatti una presunzione di responsabilità a carico del conducente del veicolo, salvo che questi non provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro.

È necessario distinguere tra responsabilità per danni tra veicoli e responsabilità per danni verso terzi: in entrambi i casi il conducente è tenuto a dimostrare di non aver potuto evitare l'evento, anche adottando tutte le cautele e il comportamento dovuto.

In presenza di più soggetti coinvolti, è possibile che vi sia un concorso di colpa, anche solo parziale, da parte di ciascuno. Il giudice valuterà le condotte delle parti — ad esempio velocità, distanza di sicurezza, rispetto della segnaletica — e può ripartire il risarcimento dei danni in misura proporzionale alle rispettive responsabilità.

Nel caso di sinistro con più veicoli, ogni conducente presume una prova contraria, che spesso richiede documentazione (foto, verbali, testimoni) e il rispetto delle regole del Codice della strada.

Un ruolo importante è svolto anche dalle assicurazioni, che, una volta pagato il risarcimento al danneggiato, possono esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del responsabile, secondo la percentuale di colpa stabilita dal giudice.

In conclusione, il concorso di colpa non esclude il diritto al risarcimento, ma può comportare una riduzione proporzionale dell'importo dovuto, in base alla gravità delle rispettive condotte.

Un ruolo importante è svolto anche dalle assicurazioni, che, una volta pagato il risarcimento al danneggiato, possono esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del responsabile, secondo la percentuale di colpa stabilita dal giudice.

IL QUESITO/2



di Domenico Nicosia (avvocato)

Le controversie sono dietro l'angolo

I contratti di locazione devono distinguere spese ordinarie e straordinarie



Buongiorno, mi chiamo Ferdinando e da qualche tempo, precisamente da due anni, da quando è nata mio figlio ho la mia compagna ed i siamo trasferiti a Grosseto. Insieme abbiamo preso in locazione un bilocale all'interno di una palazzina. Il contratto di locazione é in scadenza tra ffre mesi e il locatore ha chiesto la mia disponibilità a rimborsare il costo di alcuni lavori di manutenzione. Vorrei sapere quali spese spettano al proprietario e quali, invece, sono a carico dell'inquilino.

La disciplina dei contratti di locazione distingue tra spese ordinarie e spese straordinarie. Le prime sono quelle necessarie per la manutenzione corrente dell'immobile (ad esempio piccole riparazioni, tinteggiatura, sostituzione di rubinetti, pulizia degli scarichi) e sono, di regola, a carico dell'inquilino, salvo diverso accordo contrattuale.

Le spese straordinarie, invece, riguardano interventi di maggiore entità, come il rifacimento del tetto, il consolidamento delle strutture, la sostituzione della caldaia centralizzata o il rifacimento della facciata, e sono a carico del proprietario dell'immobile, poiché incidono sul mantenimento e sul valore del bene nel tempo.

È importante che il contratto di locazione precisi in modo chiaro la ripartizione delle spese, per evitare contestazioni. In mancanza di specifiche clausole, si applicano le regole generali del Codice civile (artt. 1575 e 1609), che distinguono tra spese di ordinaria amministrazione, a carico del conduttore, e spese straordinarie, a carico del locatore.

Il locatore non può richiedere il rimborso di spese straordinarie all'inquilino, neppure in presenza di un accordo verbale: è necessaria una clausola contrattuale specifica.

In caso di controversia, è consigliabile rivolgersi a un legale per verificare la natura delle opere richieste e la corretta applicazione delle norme, anche alla luce della giurisprudenza più recente.

IL QUESITO/3



di Biagio Depresbiteris (avvocato)

I casi di disagio dei passeggeri

Per il mancato comfort sul treno si ha diritto al rimborso del 25%



Caro direttore, l'altro giorno ho fatto un viaggio in treno per andare a Roma e ho dovuto trascorrere tutto il tempo in un vagone senza aria condizionata. Il caldo era insopportabile e, nonostante le numerose segnalazioni al personale, la situazione non è migliorata. Ho letto che in questi casi è possibile ottenere un rimborso: è vero? Come funziona?

Sì, in caso di disservizi che comportano un mancato comfort durante il viaggio, il passeggero può avere diritto a un rimborso pari al 25% del prezzo del biglietto, come previsto dalla Carta dei servizi di Trenitalia e dalle relative condizioni di trasporto.

Il disagio, ad esempio per la mancata attivazione dell'aria condizionata, rientra tra i casi che danno diritto a un indennizzo, purché il disservizio sia stato significativo, prolungato e confermato dal personale di bordo o da una segnalazione formale. È consigliabile conservare il biglietto e presentare reclamo entro 30 giorni dal giorno del viaggio, attraverso i canali ufficiali (sito web, app o presso le biglietterie).

Il rimborso può essere richiesto anche in caso di ritardi superiori a 60 minuti, soppressioni o modifiche significative del servizio. In alcuni casi, è prevista una compensazione maggiore, fino al 50%, a seconda della gravità del disservizio e della durata.

Trenitalia è tenuta a rispondere al reclamo entro 30 giorni. In caso di esito negativo o di mancata risposta, è possibile rivolgersi all'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), che può intervenire a tutela dei diritti dei passeggeri.

Va ricordato che il diritto al rimborso riguarda il prezzo del biglietto e non danni ulteriori (ad esempio spese sostenute per pernottare), che possono essere richiesti solo in sede giudiziale. In ogni caso, è sempre utile segnalare tempestivamente il problema al personale di viaggio e documentare il disservizio con foto o testimonianze.